



Diritto e Persona

Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili

Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato

www.dirittoepersona.it - ernesto.mancini@hotmail.it

L'INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDA CHE OSTACOLA LA REALIZZAZIONE DI LUOGHI DI CULTO E COMPRIME LA LIBERTA' DI RELIGIONE (SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 254 DEL 2 DICEMBRE 2019)

di Bruno Tigano



IL FATTO.

Le Associazioni Religiose di credo Islamico "Ticinese" e "Madni", hanno proposto due distinti ricorsi al Tar della Lombardia avverso i provvedimenti con in quali i Comuni di riferimento, rispettivamente Sesto Calende in provincia di Varese e Primo Castano in provincia di Milano,

hanno loro negato la possibilità di aprire un luogo di culto all'interno dei rispettivi territori comunali. I ricorsi sono del 2011 (Ticinese) e del 2016 (Madni).

Entrambi i Comuni hanno motivato il loro diniego stante la mancanza degli strumenti urbanistici che avrebbero dovuto individuare le aree entro le quali collocare i luoghi di culto secondo quanto previsto dall'art. 72 della legge regionale lombarda n. 12/2005 come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2015.

Tali strumenti urbanistici erano il Piano delle Attrezzature Religiose (P.A.R.) ovvero, in mancanza di questo, Il Piano Generale Territoriale (P.G.T.). Il legislatore regionale si affrettava a stabilire nella modifica dell'art. 72 **che senza il P.A.R. o senza il P.G.T. " non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa"**.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Il Tar Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle citate norme per possibile contrasto con l'art. 19 della Costituzione il quale, come è noto, testualmente recita: **"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"**

La questione di legittimità costituzionale si poneva pure per il possibile contrasto della legge lombarda **con gli articoli della Costituzione 3, che impone nel nostro ordinamento la pari dignità sociale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione.....e 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.**

L'INSEGNAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (GIUDICE DELLE LEGGI)

Ed in effetti la Corte Costituzionale, dopo avere riunito i due ricorsi per evidente connessione ha dichiarato incostituzionali le norme della Regione Lombardia con la sentenza in epigrafe **n. 254 del 2 dicembre 2019**. La sentenza del Giudice delle Leggi si fonda sui seguenti presupposti.

a) La libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione "comprende anche la libertà di culto e, con essa, **il diritto di disporre di spazi adeguati a poterla concretamente esercitare**. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e **non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose**".

b) per quanto in astratto sia legittimo che i luoghi di culto siano individuati nei piani urbanistici (PAR o PGT) occorre che l'adozione di tali piani, in relazione ai luoghi di culto, non sia lasciata alla assoluta discrezionalità dell'Amministrazione sia per quanto riguarda le modalità che i tempi dell'intervento perché **"in tal caso si rende assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto"**. In altri termini la legge lombarda consente che la risposta alle istanze di apertura di nuovi luoghi di culto venga rinviata sostanzialmente sine die con ciò pregiudicando la libertà religiosa che contiene in sé il diritto ad un luogo di culto. Anche da tale pregiudizio discende l'evidente illegittimità costituzionale della legge.

c) La Corte ribadisce inoltre che la norma, così come formulata, **introduce in modo irragionevole un regime differenziato** che colpisce solo le attrezzature religiose e non le altre opere di urbanizzazione secondaria, quali per esempio, scuole, ospedali, palestre, centri culturali.

LO SVIAMENTO DEL POTERE LEGISLATIVO

Secondo la Corte "..... Il fatto che il legislatore regionale subordini solo le attrezzature religiose al vincolo di una specifica e preventiva pianificazione indica che **la finalità perseguita è solo apparentemente di tipo urbanistico-edilizio, e che l'obiettivo della disciplina è invece in realtà quello di limitare e controllare l'insediamento di (nuovi) luoghi di culto**. E ciò qualsiasi sia la loro consistenza, dalla semplice sala di preghiera per pochi fedeli al grande tempio, chiesa, sinagoga o moschea che sia".

Ci troviamo pertanto, a nostro avviso, di fronte ad un grave oltre che palese caso di sviamento del potere legislativo che infatti **viene usato per raggiungere finalità tutt'altro che compatibili con la Costituzione.**



NORME OFFENSIVE DI QUALSIASI RELIGIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Dunque, la Corte Costituzionale ha messo fine a questo tentativo maldestro del legislatore lombardo di ostacolare la libertà religiosa che,

beninteso, **può toccare qualsiasi religione ivi compresa quella cattolica i cui luoghi di culto, per risalente tradizione, sono però già diffusi nel territorio.**

Nel caso di specie inoltre si può porre **il problema del risarcimento del danno per violazione del diritto di culto a seguito di irragionevole disposizione legislativa e conseguente ritardo nella soddisfazione di tale diritto** (i ricorsi sono del 2011 e del 2015). Al riguardo è a nostro avviso sostenibile la tesi secondo cui in presenza di una legislazione abusiva ed “ irragionevole” (come testualmente definita dalla Corte Costituzionale) od in evidente contrasto con la norma costituzionale, si può accedere ad un simile tutela risarcitoria (si veda per tale problematica: Luigi Buonanno, Università LUISS Guido Carli “rilievi civilistici in tema di responsabilità del legislatore da atto normativo”) http://www.juscivile.it/contributi/2016/25_buonanno.pdf.

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

Charles Evans Hughes, politico e giurista statunitense, affermava che **“Quando, perdiamo il diritto ad essere diversi perdiamo il privilegio di esser liberi”**. Comprimere la libertà di culto ed ostacolarne il suo esercizio, equivale a impedire che una società si realizzi pienamente in termini di cultura, solidarietà e tutela dei diritti umani. Lasciamo ad altri ordinamenti nazionali l’arretratezza dell’intolleranza religiosa e applichiamo concretamente i nostri principi costituzionali in ogni sede, ivi compresa quella regionale.

Avv. Bruno Tigano
Spoletto (PG), 12 Luglio 2020